

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 13/11/2002 n. 6281
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.4.1

Non sussiste la possibilità per le Amministrazioni appaltanti di rinegoziare con il soggetto prescelto come contraente alcune condizioni di esecuzione dei contratti aggiudicati in esito a procedure concorsuali; in particolare va negata la possibilità di modificare le condizioni contrattuali di affidamento di un servizio o di una fornitura o della realizzazione di un'opera, sia prima che dopo l'aggiudicazione, perché in ogni caso non vi è capacità di agire di diritto privato dell'Ente in tal senso ed, inoltre, vi è palese violazione delle regole di concorrenza e di parità di condizioni tra i partecipanti alle gare pubbliche. Nel caso in cui l'aggiudicazione di una gara sia risultata troppo onerosa, l'Amministrazione appaltante non può rinegoziare l'aggiudicazione cercando di ottenere una riduzione del prezzo, ma ha due sole alternative: o annullare la procedura concorsuale che ha condotto ad una aggiudicazione troppo onerosa, valutando l'interesse pubblico ad una equilibrata gestione delle risorse disponibili come prevalente sulla necessità di avere immediatamente a disposizione l'opera od il servizio richiesto, ovvero aggiudicare tout-court la gara all'aggiudicatario in via provvisoria (alla stregua del principio la Sez. V, constatato che l'amministrazione appaltante non aveva prescelto questa seconda via, ha ritenuto che la stessa era vincolata all'annullamento in toto della gara e non solo dell'atto finale di aggiudicazione definitiva).